



**ACCORDO ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241**

tra

**l'Agencia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro** – di seguito ANPAL, con sede in Via Fornovo, n. 8 – 00192 ROMA, rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Paola Nicastro

e

**l'Ente Nazionale per il Microcredito** – di seguito ENM, con sede in Via Vittoria Colonna, n.1 – 00193 ROMA, rappresentato dal Segretario Generale, Dott. Riccardo Maria Graziano



ENTE NAZIONALE  
PER IL MICROCREDITO

## PREMESSO CHE

- l'attuale situazione economica europea richiede azioni integrate volte a recuperare i livelli occupazionali precedenti la crisi anche, attraverso lo sviluppo e il rafforzamento del tessuto imprenditoriale dell'Unione e una maggiore inclusione sociale e finanziaria dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro;
- la strategia Europa 2020 mira a consentire all'Europa di superare la crisi e di trasformare l'economia dell'Unione in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli occupazionali, produttività e coesione sociale, attraverso un'azione collettiva di tutti gli attori appartenenti all'Unione stessa per il raggiungimento dei risultati attesi;
- la crisi economica e gli obiettivi posti dalla strategia Europa 2020 hanno reso la microfinanza uno strumento chiave per la riduzione della povertà e per lo sviluppo della microimprenditorialità grazie alla capacità dimostrata dal settore di offrire servizi, finanziari e non, alle persone escluse a livello sociale e finanziario per sostenerle nel loro percorso di accesso al lavoro autonomo (autoimpiego, microimpresa, ecc.). In questo modo il settore della microfinanza contribuisce anche alla creazione di nuova occupazione in Europa;
- in quest'ottica il Governo italiano promuove l'autoimprenditorialità per i lavoratori che hanno perso l'occupazione attraverso l'art. 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 che offre loro la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata dell'indennità di disoccupazione spettante (NASpI) al fine di intraprendere un'attività autonoma o in forma di impresa individuale o cooperativa;
- l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, si concentra su cinque priorità, tra le quali è opportuno richiamare le seguenti: la creazione di un contesto imprenditoriale innovativo anche attraverso gli incentivi alle start up, e per la crescita e competitività delle piccole imprese; la promozione di una maggiore partecipazione al mercato del lavoro, il sostegno all'inclusione sociale e il miglioramento del capitale umano per aumentare gli sbocchi occupazionali dei target più deboli (giovani, donne, lavoratori anziani, disoccupati di lunga durata, migranti ed altre persone a rischio di emarginazione); il supporto alla qualità, efficacia ed efficienza della Pubblica Amministrazione;
- degli 11 obiettivi tematici fissati dal Regolamento (UE) 1303/2013 per la presente programmazione tre, in particolare, sono attinenti agli obiettivi del microcredito e della



microfinanza per l'inclusione sociale, finanziaria e occupazionale: l'OT 8 "promozione di un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori", l'OT 9 "promozione dell'inclusione sociale e lotta alla povertà e ad ogni discriminazione", l'OT 11 "rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente", quest'ultimo con specifico riferimento al settore dei servizi per il lavoro per la conoscenza e promozione degli strumenti microfinanziari di incentivazione all'autoimpiego per l'inserimento occupazionale;

- lo strumento finanziario del microcredito, già ritenuto rilevante dai policy maker europei nella programmazione 2007-2013, assume un'importanza ancora maggiore nella programmazione 2014-2020, alla luce di quanto previsto dai Regolamenti UE n. 1303/2013 (regolamento disposizioni comuni per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei) e n. 1304/2013 (Regolamento specifico sul Fondo Sociale Europeo), che includono il microcredito all'interno degli strumenti finanziari che possono essere utilizzati per sostenere l'auto-impiego e l'impresa sociale;
- il microcredito può rappresentare un'opportunità significativa per tutti quei soggetti, quali donne, giovani, disoccupati, ecc., che incorrono nel rischio di essere esclusi dal mercato del lavoro e, in conseguenza di ciò, anche nel rischio di vera e propria esclusione sociale;
- il piano italiano di attuazione della Garanzia per i Giovani del dicembre 2013 prevede la formazione all'imprenditorialità e gli incentivi all'autoimpiego e alla creazione di impresa tra le misure volte a promuovere un'occupazione di qualità dei giovani NEET beneficiari del programma;
- il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" è stato approvato con Decisione C(2014)4969 del 11 luglio 2014, riprogrammato con Decisione della Commissione Europea C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017, successivamente con Decisione della Commissione Europea C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018 e Decisione CE n. C(2020) 1844 del 18 marzo 2020;
- ANPAL, in qualità di Autorità di Gestione (AdG) dei due Programmi Operativi Nazionali "Iniziativa Occupazione Giovani" e "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", ha istituito il Fondo Rotativo Nazionale "SELFIEmployment" che opera, in particolare, nell'ambito delle tematiche della creazione d'impresa e dell'autoimpiego nei cosiddetti processi di job creation destinati alle categorie di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro;
- il Fondo "SELFIEmployment" è alimentato dalle risorse provenienti dai suddetti PON e dai PO regionali del Fondo Sociale Europeo che hanno conferito fondi allo strumento finanziario nonché dal rientro delle somme delle iniziative che ne hanno beneficiato (rotatività dello strumento);



- al fine di rafforzare gli strumenti per l'autoimpiego il Parlamento italiano, attraverso la Legge del 22 maggio 2017, n. 81, (L. 81/2017) “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, ha inteso promuovere ed incentivare specificatamente, il lavoro autonomo e libero professionale;
- l'ENM è una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, nonché ente pubblico non economico, catalogato dall'Istat nell'ambito delle amministrazioni centrali tra gli enti di regolazione dell'attività economica di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), con Decreto del Presidente dell'Istat (ultimo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 242 del 30 settembre 2020) ed opera quale strumento diretto del Governo italiano per la promozione della microfinanza identificata quale dispositivo basilare per l'attuazione di una politica economica improntata al bene comune e alla centralità della persona e della microimpresa;
- l'ENM è stato istituito dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n.106 (c.d. “Decreto sviluppo”), che all'art. 8 comma 4 bis costituisce il Comitato nazionale permanente per il microcredito (istituito con il decreto-legge 2/2006 art.4 bis, comma 8) in Ente pubblico non economico - mutandone la denominazione in Ente Nazionale per il Microcredito - e attribuendogli nuovi compiti e funzioni di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari e delle attività con essi realizzate a valere sui fondi dell'Unione europea;
- l'ENM è organismo unico a livello nazionale che opera per la promozione della microfinanza quale strumento principale per l'inclusione sociale, finanziaria e lavorativa di coloro che sono esclusi dalla partecipazione alla vita attiva in ragione del proprio status;
- l'ENM è deputato al monitoraggio e alla valutazione delle iniziative di microcredito attivate sul territorio nazionale e predispone un Rapporto almeno biennale per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del DPCM del 2 luglio 2010;
- Il Ministero degli Affari Esteri DGUE – Ufficio I, con nota del 17/11/2011, prot. MAE 03163612011 ha trasmesso a Bruxelles la nota dell'Ente Nazionale per il Microcredito con la quale lo stesso informa che la legge 106 del 12 luglio 2011 ha attribuito all'Ente, le funzioni di Ente Coordinatore Nazionale con compiti in materia di strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea, in particolare per quanto concerne gli strumenti di microfinanza attivati da programmi a gestione diretta dell'UE;



- in particolare, a partire dal 2012 l'ENM ha avviato, nell'ambito di iniziative finanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alcuni progetti sperimentali di politica attiva del lavoro per l'autoimpiego e la microimpresa e nell'ambito di tali attività è stata creata una "rete di sportelli informativi per il microcredito e l'autoimpiego" (retemicrocredito) all'interno degli enti pubblici, capaci di erogare servizi di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 276/2003 (Centri per l'impiego, Comuni, Camere di commercio e Università).
- oggi la "Retemicrocredito", gestita dall'ENM, si basa su sportelli territoriali collegati da un sistema informativo che hanno il compito di fornire informazioni sulle tematiche del microcredito, auto impiego e auto impresa. Ciascuno sportello è gestito da operatori specializzati (personale pubblico dell'ente ospitante appositamente formato) con il supporto di Agenti territoriali che operano in una dimensione provinciale e che hanno il compito di creare network locali di servizi per il microcredito, la microfinanza e l'autoimpiego;
- l'ENM è stato individuato per il periodo 2019/2020 quale soggetto attuatore dell'intervento "*Progetto integrato per l'autoimprenditorialità*", finalizzato a promuovere le politiche sull'autoimprenditorialità sia per i NEET che per le Donne ed i disoccupati, nell'ottica di un'attuazione sinergica del PON IOG e del PON SPAO;
- avuto riguardo per la posizione del tutto speciale rivestita dall'ENM sia nell'ambito delle relazioni ed organizzazioni internazionali sia nell'ambito delle relazioni e organizzazioni interne al Paese, tanto sotto il profilo amministrativo e regolamentare quanto sul versante della operatività concreta, le parti convengono sulla formale e sostanziale infungibilità dell'ENM stesso rispetto al percorso di realizzazione di attività progettuali, anche in relazione alla stretta integrazione fra queste ultime e le attività che sono altresì svolte in via ordinaria ed istituzionale dell'ENM medesimo;

## VISTI

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- l'art.5, comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che: "un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice degli appalti, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i





servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.

- il Programma Operativo Nazionale PON “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione” (di seguito PON SPAO), approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, a titolarità dell'ANPAL, e successivamente oggetto di riprogrammazione con Decisione della Commissione Europea C(2017)8928 del 18 dicembre 2017, Decisione della Commissione Europea C(2018) 9099 del 19 dicembre 2018, Decisione della Commissione Europea C(2019)4309 del 6 giugno 2019 e Decisione della Commissione Europea C(2020)2384 del 14 aprile 2020;
- l'Obiettivo Tematico 8 “promozione di un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori” del suddetto PON SPAO, con lo scopo di pervenire a un mercato del lavoro maggiormente inclusivo, sostenibile e di qualità con specifico riferimento alle persone e ai servizi per il lavoro, con specifico riferimento, ai sensi del presente Accordo, alla conoscenza e promozione degli strumenti microfinanziari di incentivazione all'autoimpiego per l'inserimento occupazionale;
- il Programma Operativo Nazionale Occupazione Giovani (2014IT05M9OP001) approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 4969 dell'11/07/2014 a titolarità dell'ANPAL, riprogrammato con Decisione della Commissione Europea C (2017) 8927 del 18 dicembre 2017, successivamente con Decisione della Commissione Europea C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018 e Decisione CE n. C(2020) 1844 del 18 marzo 2020;
- il PON Sistemi per le politiche attive per il lavoro (SPAO) 2014 2020 e il PON Iniziativa per l'Occupazione Giovani (IOG) 2015-2018 e, in particolare, i beneficiari finali delle azioni di sistema degli stessi PON tra i quali rientrano tutte le persone con difficoltà di ingresso e rientro nel mercato del lavoro, tra i quali in particolare: giovani NEET al di sotto dei 29 anni, giovani disoccupati e inattivi, donne inattive, immigrati, lavoratori disoccupati di lunga durata, lavoratori in uscita dalla mobilità, e tutti gli altri soggetti esclusi dal mercato del lavoro che possono essere interessati ad avviare un'attività in proprio nelle forme dell'autoimpiego e della micro e piccola impresa;
- il Fondo rotativo nazionale “SELFIEmployment” costituito da ANPAL e dalle Regioni e gestito da Invitalia SpA al fine di sostenere e affiancare l'avvio di



microimpresa e autoimpiego da parte dei giovani NEET iscritti alla Garanzia Giovani e indirizzati alla Misura 7 “Accompagnamento all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità” della medesima Garanzia Giovani;

- l’esperienza maturata dall’ENM in qualità di beneficiario dei PON del Fondo sociale europeo 2007-2013 e del PON SPAO 2014-2020 con l’attuazione di alcuni progetti finalizzati a migliorare la conoscenza del microcredito e degli altri incentivi volti a favorire l’accesso al credito da parte di soggetti svantaggiati per l’avvio di attività di microimpresa e autoimpiego quali modalità di ingresso e rientro nel mercato del lavoro;
- in particolare, l’intervento *“Progetto integrato per l’autoimprenditorialità”* - allegato all’accordo di collaborazione stipulato in data 28 dicembre 2018 tra l’ANPAL e l’Ente Nazionale per il Microcredito - che individua le azioni finalizzate alla realizzazione di interventi volti a promuovere la microimprenditorialità quale leva strategica per la realizzazione delle politiche occupazionali;
- la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, che individua l’ENM quale soggetto idoneo a contrastare le forme di esclusione sociale attraverso lo sviluppo delle iniziative finalizzate alla creazione di nuova autoimprenditorialità e di lavoro autonomo mediante l’accesso agli strumenti di microfinanza, con particolare riguardo ai giovani e alle donne;
- il progetto *“Percorsi nazionali di accompagnamento all’autoimpiego ed autoimprenditorialità YES I start up - Formazione per l’Avvio d’Impresa”*, realizzato dall’Ente Nazionale per il Microcredito per l’attuazione della Misura 7.1 del PON IOG (modalità di attuazione B), in raccordo con la propria rete di partner pubblici e privati e indirizzata ai giovani NEET, approvato con D.D. n. 271 del 19/06/2018 ed a valere sulle risorse del PON IOG, e per cui l’ANPAL ha richiesto con nota prot. n. 10659 del 06/11/2020 all’ENM di presentare una proposta progettuale per la prosecuzione delle attività in continuità anche per le annualità 2021 e 2022;
- la nota prot. 10658 del 06/11/2020, con la quale l’ANPAL ha richiesto all’Ente Nazionale per il Microcredito di presentare una proposta progettuale per proseguire in proroga le attività del progetto *“Progetto integrato per l’autoimprenditorialità”*, per il biennio 2021/2022, considerato che l’attività relativa linea di servizio n.2 destinata a percorsi di accompagnamento e formazione del target donne e disoccupati di lunga durata non è stata realizzata per cause non imputabili all’Ente Nazionale Microcredito. Detta attività non è stata infatti svolta in quanto non è stato avviato, nel periodo 2019-2020, il fondo dedicato al finanziamento delle imprese al quale dovevano accedere le Donne e i Disoccupati di lunga durata a valle dei percorsi formativi previsti nel *“Progetto integrato per l’autoimprenditorialità”*. Il predetto fondo la cui gestione è affidata da Anpal ad Invitalia a seguito della definizione del relativo accordo, sarà avviato entro la fine del 2020 e di conseguenza il Progetto integrato per



l'autoimprenditorialità dovrà supportare per il biennio 2021-2022 la già prevista azione formativa.

- la proposta progettuale *“Progetto integrato per l'autoimprenditorialità” 2021/2022*, trasmessa via posta elettronica certificata dall'Ente Nazionale per il Microcredito in data 09/11/2020 con nota prot. n. 3175/091120.

In virtù dell'interesse comune alla realizzazione dell'azione di cui sopra, l'ANPAL e l'Ente Nazionale per il Microcredito convengono con il presente Accordo quanto segue:

### **Articolo 1 – Oggetto**

Il presente Accordo disciplina la collaborazione istituzionale, tra le sopra citate Amministrazioni. In particolare, esso disciplina l'esecuzione del progetto *“Progetto integrato per l'autoimprenditorialità” 2021/2022*, come descritto nell'Allegato all'accordo di collaborazione, in continuità e proroga con il *“Progetto integrato per l'autoimprenditorialità”* svoltosi nel periodo 2019/2020.

Le premesse e l'Allegato all'accordo di collaborazione sono parte integrante del presente Accordo.

### **Articolo 2 – Obiettivi e finalità**

In attuazione degli obiettivi previsti dal PON SPAO, Asse Prioritario di Intervento *“Occupazione”*, priorità d'investimento 8i, 8.ii, 8.iv, il presente Accordo si propone di realizzare l'operazione descritta nell'Allegato all'accordo di collaborazione, articolata nelle seguenti linee d'intervento:

1. SELFIEmployment: Strumenti di supporto per il potenziamento degli accessi al Fondo;
2. Yes I Start Up Donne e Disoccupati di lunga durata;
3. Azione integrata di comunicazione misure.

Per la realizzazione della linea d'intervento 2 del Progetto, e per quanto previsto dal suddetto Allegato, l'ENM potrà collaborare sotto la propria responsabilità con enti, associazioni, strutture formative ed organismi pubblici e/o privati, rappresentativi di realtà datoriali, sindacati ed ordini professionali. Attraverso tali collaborazioni, l'ENM definirà uno specifico albo fornitori (con la definizione per ciascun fornitore autorizzato, di un elenco di docenti/formatori qualificati) che saranno coinvolti nell'erogazione dei percorsi formativi progettati dall'ENM.

In ogni caso l'ENM sarà responsabile unico del Progetto e unico interlocutore nei confronti di ANPAL.

### **Articolo 3 – Impegni specifici dell'ANPAL**





L'ANPAL, in qualità di Autorità di Gestione del PON SPAO, nell'ambito della ripartizione generale dei compiti si impegna a:

- a) svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività oggetto dell'Accordo, cofinanziato a valere sul PON SPAO, come descritto nell'Allegato all'accordo di collaborazione;
- b) svolgere funzioni di vigilanza, gestione e controllo di I livello attraverso le verifiche amministrativo - contabili di competenza - anche in loco - delle spese effettivamente sostenute e dei prodotti realizzati, inerenti l'operazione prevista dal presente Accordo, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale (nonché dalle procedure del sistema di gestione e controllo adottate dall'AdG), al fine di garantire la sana gestione finanziaria ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'ottica della qualità e virtuosità della spesa;
- c) svolgere un'azione di raccordo tra l'operazione realizzata attraverso il presente Accordo e tutte le altre iniziative e progetti che saranno attuati sul tema del microcredito sotto la propria responsabilità;
- d) valutare ed approvare i risultati conseguiti con la realizzazione dell'operazione di cui all'Allegato all'accordo di collaborazione tenuto conto dell'utilizzo virtuoso delle risorse comunitarie richiamato nelle premesse del presente Accordo;
- e) valutare in accordo con l'ENM eventuali modifiche all'articolazione progettuale e al connesso piano finanziario;
- f) fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari, in particolare per assicurare il rispetto della conformità delle procedure adottate dal sistema di gestione e controllo, l'esecuzione dei controlli e il rilascio della dichiarazione conclusiva delle attività;
- g) assolvere ad ogni altro adempimento in capo all'AdG ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in vigore, per tutta la durata del presente Accordo.

#### **Articolo 4 – Impegni specifici dell'Ente Nazionale per il Microcredito**

L'ENM nell'ambito di quanto disposto dal presente Accordo si impegna a:

- a) assicurare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'avvio delle attività previste nell'operazione e adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o specifiche richieste, formulate da ANPAL;
- b) provvedere alla realizzazione delle attività previste dall'intervento, anche attraverso i necessari raccordi con ANPAL, nel rispetto delle procedure del sistema di gestione e controllo adottate dall'AdG;
- c) comunicare ad ANPAL la data di avvio delle attività, conformemente a quanto previsto nell'operazione descritta nell'Allegato all'accordo di collaborazione;



- d) potenziare le azioni per il lavoro a distanza, in considerazione al perdurare dell'emergenza sanitaria legata al covid-19 ed al prolungarsi dei relativi effetti sulla crisi economica ed occupazionale e delle restrizioni che potrebbero inficiare le attività svolte in presenza in favore dei soggetti target;
- e) partecipare ai momenti di coordinamento e/o incontri su richiesta di ANPAL;
- f) tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata idonea a garantire la sana gestione finanziaria, attraverso l'applicazione ed il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'ammissibilità delle spese e predisponendo un adeguato sistema interno per la rendicontazione delle spese a costi reali;
- g) utilizzare il sistema gestionale informatizzato fornito dall'AdG per la registrazione e la conservazione dei dati contabili relativi all'operazione, secondo le indicazioni fornite dalla stessa;
- h) assicurare una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relativa alle attività oggetto dell'operazione, necessaria alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli;
- i) garantire, secondo le modalità indicate da ANPAL, l'invio delle richieste di rimborso delle spese sostenute, ai fini della rendicontazione di spesa periodica e finale, corredandole dai relativi giustificativi e dalle dichiarazioni attestante l'effettuazione e gli esiti dei controlli interni, svolti in qualità di beneficiario. Le spese effettivamente sostenute e dichiarate nelle richieste di rimborso, dovranno corrispondere ai sensi dei regolamenti Comunitari e Nazionali a spese ammissibili ed effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate e da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- j) di impegnarsi ad esibire idonea documentazione e assistenza in caso di ispezione effettuata da personale o da organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato dall'Autorità di Gestione, dall'Autorità di Certificazione, dall'Autorità di Audit e dagli organismi previsti dai Regolamenti Comunitari e Nazionali e/o da persone da loro autorizzate;
- k) fornire relazioni sullo stato di avanzamento delle attività, comprendente anche le informazioni sulle procedure adottate, nonché tutti i prodotti realizzati al fine di dimostrare la virtuosità dell'utilizzo delle risorse comunitarie in quanto a qualità ed efficacia della spesa;
- l) presentare il rendiconto finale delle spese sostenute (in coerenza con il termine di eleggibilità delle spese), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti, entro il termine previsto dal Decreto di Approvazione ed Impegno per l'effettuazione delle spese;



- m) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione, ed impegnarsi altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività;
- n) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendone informata ANPAL, su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovesse interessare le operazioni cofinanziate e collaborare alla tutela degli interessi di ANPAL;
- o) fornire ad ANPAL, le informazioni sui risultati raggiunti e sugli effetti prodotti ed ogni informazione sulle attività di cui al presente Accordo per consentire ad ANPAL, di inviare i dati di monitoraggio fisico e procedurale, secondo le scadenze previste;
- p) inviare ad ANPAL, secondo la periodicità prevista, le previsioni di spesa elaborate dall'Amministrazione, al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse e di contribuire al perseguimento ottimale dei livelli di spesa;
- q) osservare la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza;
- r) osservare il rispetto della disciplina in materia di lavoro autonomo nel ricorso ai contratti di collaborazione;
- s) conservare tutta la documentazione originaria giustificativa delle spese effettivamente sostenute nel corso del periodo di programmazione e successivamente alla sua chiusura, secondo quanto dettato dai regolamenti Comunitari e Nazionali;
- t) attenersi in materia di informazione e pubblicità alle direttive fornite da ANPAL e dagli orientamenti Comunitari;
- u) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento previsto a carico del beneficiario dalla normativa comunitaria in vigore per tutta la durata del presente Accordo di collaborazione.

### **Articolo 5 – Risorse finanziarie**

Il Progetto di cui all'Allegato all'accordo di collaborazione del presente accordo è finanziato con le risorse a valere sul PON "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", Asse Prioritario di Intervento "Occupazione", priorità di investimento 8i, 8.ii, 8.iv, per un importo complessivo di € 5.832.992,00 (cinquemilioniottocentotrentaduemilanovecentonovantadue/00). A tal proposito, si specifica che per la *linea 2 Yes I Start Up Donne e Disoccupati di lunga durata* si utilizzeranno le risorse non spese nel corso del progetto in corso 2019/2020, pari ad € 2.240.000,00, mentre per i restanti € 3.592.992,00, occorrenti per l'attivazione delle linee 1 e 3 dell'intervento, l'ANPAL provvederà a predisporre un nuovo impegno di spesa.



Qualora fossero necessarie attività aggiuntive rispetto a quelle previste dal progetto di cui all'Allegato all'accordo di collaborazione o si decidessero nuovi interventi per le finalità di cui al presente Accordo, se disponibili, potranno essere destinate a tali interventi da parte dell'AdG del PON SPAO ulteriori ed adeguate risorse finanziarie.

Gli specifici aspetti amministrativi-contabili inerenti alla gestione del progetto sono fissati nel decreto di approvazione e di impegno, che verrà emanato da parte dell'ANPAL.

### **Articolo 6 - Monitoraggio**

Ai fini del monitoraggio, l'ENM si impegna a conferire ad ANPAL, con cadenza trimestrale, tutte le informazioni relative all'attuazione del presente Progetto, al fine di adempiere agli obblighi comunitari in termini di quantificazione di indicatori e valutazione del PON SPAO.

Il monitoraggio e la valutazione degli avanzamenti e dei risultati del Progetto saranno svolti da ANPAL.

### **Articolo 7 – Decorrenza e durata**

Il presente Accordo ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, dal momento della sottoscrizione fino ad esaurimento degli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione 2014 – 2020.

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti attraverso l'apposizione della rispettiva firma digitale.

L'apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo firmatario concluderà definitivamente la Convenzione, la quale s'intenderà, quindi, stipulata alla data di apposizione di tale ultima sottoscrizione.

### **Articolo 8 – Modifiche all'Accordo**

Il presente Accordo potrà subire modifiche e/o integrazioni su richiesta di una delle parti in ragione di cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento. Le modifiche e/o integrazioni saranno apportate mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le parti, in appendice al presente Accordo.

### **Articolo 9 – Disposizioni conclusive**

L'Accordo è stipulato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale che sovrintende la gestione dei Fondi Strutturali e disciplina l'attuazione del PON "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO).

Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla vigente disciplina generale degli accordi stipulati ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ai sensi dell'art.5, comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.



**Sottoscritto in Roma, addì**

**Per l'Agenzia Nazionale per le  
Politiche Attive del Lavoro**

Il Direttore Generale  
Avv. Paola Nicastro

**Per l'Ente Nazionale per il  
Microcredito**

Il Segretario Generale  
Dott. Riccardo Maria Graziano

***Allegati:***

*- Allegato all'accordo di collaborazione – Proposta progettuale*



**ENTE NAZIONALE  
PER IL MICROCREDITO**